

☎ 091-8711390

COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)
AREA 4 URBANISTICA

Prot. n° 33008 del 16/11/2015

Al Responsabile dell'Area 1
Dott. Antonino Cutrona
SEDE


Oggetto: riscontro a nota prot. n° 31613 del 04/11/2015 – Ricorso promosso dinanzi al TAR Sicilia Palermo dalla signora Di Corrado Angela.

In riscontro alla nota in oggetto è utile innanzitutto riportare qui di seguito la cronologia degli atti inerenti l'attività di repressione dell'abusivismo edilizio condotto sulla ditta Bonanno Vincenzo, titolare dell'abuso edilizio costituito da fabbricato in c.a. di n° 8 elevazioni fuori terra avente superficie coperta di mq 300 circa a piano, sito in Misilmeri via P. Scozzari n° 22/A insistente su lotto di terreno identificato al N.C.T. al foglio 18, particella 1581.

Nell'elenco si mettono in evidenza in grassetto i passaggi inerenti l'avvenuta trascrizione dell'immobile.

GLI ATTI DELLA REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

- 1) -in data 17.12.1990, la ditta Bonanno Vincenzo, con nota prot. n. 18213, presentava richiesta di concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85, per un edificio di civile abitazione a 6 elevazioni fuori terra;
- 2) -in data 04.4.1991, la precitata ditta presentava ricorso innanzi al TAR di Palermo avverso il silenzio rifiuto della pratica presentata ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85, citata;
- 3) - in data 18.2.1992, il Sindaco pro tempore emetteva il diniego relativo alla richiesta di concessione edilizia, presentata ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85, con nota n. 2636/92;
- 4) - in data 16.4.1992, la ditta proponeva nuovo ricorso innanzi al TAR di Palermo avverso il diniego relativo alla richiesta di concessione di cui sopra;
- 5) - in data 23.6.1992, la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune emetteva la ingiunzione di demolizione n. 91, avente per oggetto fabbricato ad 8 elevazioni fuori terra;**
- 6) - in data 2.8.1992, il legale della ditta Bonanno comunicava alla Commissione Straordinaria l'avvenuta presentazione del ricorso innanzi al TAR avverso la sopra citata ingiunzione di demolizione n. 91;
- 7) - in data 25.10.1992, veniva depositata al TAR di Palermo l'ordinanza n. 1084, con la quale veniva accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento commissariale n. 91/92, citato;




☎ 091/8711390

COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)
AREA 4 URBANISTICA

- 8) - in data 20.5.1993, il Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglieva l'appello proposto dall'Amministrazione Comunale avverso l'Ordinanza del TAR n. 1084/92;
- 9) - **in data 24.1.1994, con nota n. 141, la Commissione Straordinaria pro tempore procedeva alla trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato ad 8 elevazioni fuori terra e del lotto su cui lo stesso insiste, individuato in Catasto al foglio di mappa 18, particella n. 1581;**
- 10) - in data 9.8.1994 il Sindaco pro tempore comunicava alla ditta Bonanno la data in cui si sarebbe proceduto all'immissione in possesso, alla presenza delle Forze dell'Ordine;
- 11) - in data 26.8.1994 veniva comunicata alla ditta la sospensione temporanea delle operazioni di immissione in possesso, a seguito del sopravvenuto disposto normativo contenuto nell'ottavo comma dell'art. 4 della L.R. 17/94, che prevedeva la sospensione dei procedimenti amministrativi di repressione dell'abusivismo edilizio;
- 12) - in data 1.3.1995 la ditta Bonanno Vincenzo e figli presentava n. 9 istanze di sanatoria per le n. 9 unità immobiliari che costituiscono il fabbricato ad 8 elevazioni fuori terra in argomento, di cui n. 1 a nome di Bonanno Vincenzo (piano terra), n. 5 a nome di Bonanno Giusto e n. 3 a nome di Bonanno Rosetta;
- 13) - in data 14.10.1996, la ditta Bonanno Vincenzo richiedeva all'Amministrazione comunale un certificato dal quale risultasse la non destinazione del bene per attività di pubblica utilità entro il 1.12.1994 (art. 39, comma 19, legge 724/94). Il superiore certificato non è mai stato rilasciato dall'Amministrazione;
- 14) - in data 18.12.1998, l'immobile veniva riscritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo a favore della ditta Bonanno **che, come è stato accertato successivamente, aveva prodotto una certificazione falsificata. In conseguenza, il Conservatore, in data 15.2.2000, procedeva ad annullare la trascrizione del 1998 e d'ufficio con note n. 133 del 10.5.2000 e n. 147 del 4.4.2000 riscriveva a favore del Comune l'immobile di cui sopra, a far data dal 1994, e denunciava l'interessato innanzi all'Autorità Giudiziaria competente;**
- 15) - in data 20.2.2002, il Responsabile del Servizio Urbanistico, con nota prot. n. 4129, esprimeva parere favorevole di compatibilità urbanistica circa la sussistenza del fabbricato abusivo, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 37/85, confermando i precedenti pareri espressi dalla Commissione Igienica Edilizia Comunale con verbali n. 13 del 30.3.2001 en. 37 del 09.11.2001, relativamente all'arretramento della recinzione, entro i limiti di cui al progetto dell'edificio scolastico. Si precisa, al riguardo, che tale recinzione, costituita da un muro in cemento armato con sovrastanti pannelli metallici, era stata già realizzata, come evidenziato dal professionista incaricato del progetto di completamento della scuola, mensa e impianto di riscaldamento, in occasione della dichiarazione di cui all'art. 5 del R.D. 350/1895 chiesta dal Sindaco in data 4.4.2000, con nota prot. n. 8685;



☎ 091/8711390

COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)
AREA 4 URBANISTICA

- 16) - in data 16.12.2002 veniva comunicato all'interessato il parere espresso dal responsabile del Servizio Urbanistico, in uno alle richieste di integrazione documenti congruagli, oblazione e versamento del contributo di concessione per ogni singola istanza di sanatoria;
- 17) - in data 24.2.2003, veniva trasmesso al Comune il ricorso promosso innanzi al TAR da parte della ditta Bonanno Giusto, avverso il calcolo del congruaglio di oblazione relativamente alle 5 istanze di sanatoria presentate a nome dello stesso;
- 18) prot. n. 13462 del 02.05.2005, oggetto: "diniego domanda di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 39 della L. 724/94, relativa ad una unità immobiliare sita in Misilmeri Via P.Scozzari piano sesto, ricadente sulla p.lla 1581/d del foglio 18 di questo territorio Comunale. (Macaluso Pietra, Bonanno Giusto, Bonanno Rosetta);
- 19) prot. n. 13463 del 02.05.05 – oggetto "diniego domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi della L. 724/94 relativa ad una unità immobiliare piano settimo ..." (A: Macaluso Pietra, Bonanno Giusto, Bonanno Rosetta);
- 20) Verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria – con immediata esecuzione – n. 50 del reg. del 03.05.2005, oggetto: Presa d'atto provvedimenti di diniego relativi a n. 9 domande di concessione in sanatoria ex legge 724/94, già di proprietà della ditta Bonanno. Reiterazione della procedura di acquisizione dell'opera e del sedime ed immissione in possesso. Destinazione opera ai sensi del c. 5, art. 7, della legge 28.02.1985, n. 47;

Alla luce dell'analisi dell'attività di repressione dell'abusivismo condotta e degli atti in possesso presso questo Ufficio, si ritiene, a parere dello scrivente, che il ricorso in oggetto sia infondato in fatto e in diritto, in quanto l'immobile in questione è stato trascritto alla Conservatoria una prima volta il 24/01/1994 e, successivamente all'annullamento operato d'ufficio dal Conservatore della trascrizione falsa compiuta dalla ditta Bonanno il 18.12.1998, riscritto d'ufficio dal Conservatore con note n. 133 del 10.5.2000 e n. 147 del 4.4.2000 a favore del Comune, a far data dal 1994.

Ad ogni buon conto si allega alla presente la nota di trascrizione n: RP 2204 del 24/01/1994.

Si resta disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Responsabile dell'Area 4
Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

COMUNE DI MISILMERI		STUDIO LEGALE VARISCO - FIORE	
★	03 NOV. 2015	★	
PROT. N. 51354	CAT.	Via Sammartino n° 6 - 90141 Palermo	
FASC.	RISP.	Tel 091-50.73.339 - fax 091-619.53.88	
		studiolegalefiorei@gmail.com	
		ignaziofiore@pecavvpa.it	

Copia
A 1 orig.
- copie A4
- copie firmate
- copie S.G.

Avv. Ignazio Fiore
 Avv. Giuseppe Varisco
 Avv. Ettore Volpe

ORIGINALE
SI NOTIFICHI OGGI
 Palermo, 02.11.2015
 Avv. Ignazio Fiore

ECC.MO TAR SICILIA - PALERMO

RICORSO

Per la Sig.ra **DI CORRADO ANGELA** (C.F. DCRNGL66A62F2460), nata a Misilmeri il 22.01.1966 ed ivi residente in via P. Scozzari 22/a, rappresentata e difesa dall'Avv. **IGNAZIO FIORE** (C.F. FRIGNZ79M13I533B) del Foro di Palermo, ed elett.te domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo, Via Sammartino n. 6/8 (Cap. 90141) giusto mandato apposto in calce al presente ricorso. (Pec: **ignaziofiore@pecavvpa.it** - fax: **0916195388**)

CONTRO

Il **COMUNE DI MISILMERI** (C.F. 86000450824; P. IVA 02403880822), in persona del Sindaco quale legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica in Misilmeri (PA), Piazza Comitato 1860, civico n. 26, (Cap. 90036) (Pec: **comune@pec.comune.misilmeri.pa.it** - Fax **0918733384**)

PER L'ANNULLAMENTO

- Dell'**ORDINANZA SINDACALE N. 100 DEL 20 AGOSTO 2015** (Cfr. Doc. 1), emessa dal Comune di Misilmeri (ritualmente notificata alla ricorrente in data 02.09.2015) con la quale veniva ordinato alla Sig. Di Corrado Angela, nata a Misilmeri il 22.01.1966, coniuge del defunto Bonanno Giusto, titolare dell'abuso, di provvedere allo sgombero dei due magazzini posti al piano terra dell'edificio sito in Misilmeri, Pietro Scozzari, n. 22/A, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza e alla consegna delle chiavi di accesso presso la sede del Comune, Piazza Comitato n. 26 - Ufficio patrimonio - Area 9

- E, di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;

PREMESSO IN FATTO

- In data **23.06.1992**, la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune emetteva nei confronti del Sig. Bonanno Vincenzo (dante causa dell'odierna ricorrente) **Ordinanza n° 91 di ingiunzione di demolizione delle opere edilizie eseguite in assenza di concessione (port. prot. n. 9560)**, ex art. 7 della legge 47/85, avente per oggetto un fabbricato ad otto elevazioni fuori terra, ricadente su lotto di terreno

Area 4
per atto in +
Area 4

2 NOV. 2015

Ufficio Litico Nap. - Corte di Appello Palermo

OGGI	02/11/15
5.87	
0.00	
0.00	
7.70	
0.00	
11.57	

012329/A04 01
 DI CORRADO VARISCO - FI
 COMUNE DI MISILMERI

identificato al N.C.T. ai nn. 3427 (area di sedime) e 3551 (ex 1581/d) del foglio 18 sito all'interno del centro urbano del Comune di Misilmeri sito in C/da San Vincenzo. (Cfr. doc. 2)

- Con la predetta Ordinanza si ingiungeva alla Ditta Bonanno Vincenzo di demolire, a propria cura e spese il fabbricato abusivo, con obbligo al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di giorni novanta dalla notifica del provvedimento. Si avvertiva, altresì, che non provvedendo all'ordine di demolizione, nonchè al ripristino dello stato dei luoghi, il bene e l'area di sedime sarebbe stata acquisita gratuitamente al patrimonio del Comune.
- In data **05.10.1992**, il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Misilmeri, incaricato di verificare l'esecuzione della sopracitata ordinanza e di segnalarne tempestivamente alla scadenza del termine di novanta giorni l'ottemperanza (o meno), provvedeva a redigere **Verbale di inadempienza all'ordine di demolizione port. prot n. 1145**, con cui si accertava che l'intimato Sig. Bonanno Vincenzo, quale proprietario dell'edificio, non aveva adempiuto a quanto statuito in ordinanza. (Cfr. doc. 3)
- In data **24.01.1994**, con nota di trascrizione n. 141 n.ri 1959/2204, la Commissione Straordinaria Comunale *pro tempore* procedeva alla trascrizione dei sopra citati provvedimenti (Ordinanza n. 91 e verbale di inadempienza del Corpo di P.M.) presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo, ritenendo che detti atti costituissero valido titolo per la trascrizione (Cfr. doc. 4)
- In data **18.12.1998**, l'immobile veniva riscritto, dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo, in favore della Ditta Bonanno, in forza di una certificazione, successivamente manifestatasi non veritiera.
- In data **15.02.2000**, per la suddetta ragione, il Conservatore procedeva ad annullare l'anzidetta trascrizione del 1998, sicchè d'ufficio procedeva con **nota di trascrizione del 04.04.2000 portante n. 147 registro generale 12397 – Registro Particolare 9179**; e successiva nota di trascrizione (in rettifica della precedente) **del 10.05.2000 portante n. 133 registro generale 16891 – Registro Particolare 12489** riscrivendo a favore del Comune l'immobile di cui sopra. (Cfr. doc. 5 e 6 - note di trascrizione n. 133 e n. 147)
- In data **02.04.2015**, la ricorrente chiedeva alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo (mediante invio di pec) quale fosse il titolo, presentato dalla P.A. per le trascrizioni anzi indicate. (Cfr. doc. 7)

- In data **10.04.2015**, con nota prot. 4310, il Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo comunicava che il “titolo”, per le trascrizioni sopraccennate era composto dai seguenti due documenti:

*“**Ordinanza di ingiunzione di demolizione delle opere eseguite nr. 91 del 23.06.1992 - prot. 9560 emessa dal Comune di Misilmeri e dal Verbale di inadempienza all’ordine di demolizione n. 1145/P.M. del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Misilmeri, notificato alla parte il 05.10.1992**” (Cfr. doc. 8)*

- Tuttavia, con successive ordinanze sindacali, deliberazioni e note interne, -tutte emesse nel corso degli anni- e meglio indicate e descritte in premessa all’impugnata Ordinanza, l’Amministrazione comunale ha -più volte- intimato gli occupanti delle unità immobiliari dell’Edificio denominato “Palazzo Bonanno” a rilasciare le predette entro una determinata data, caso contrario, si sarebbe proceduto all’eventuale immissione in possesso e sgombero coattivo con l’ausilio della Forza Pubblica.

- Ed invero, con ordinanze n. 35 del 27.09.05 prot. 28490, Ord. n. 48 del 19.12.06, Ord. n. 10 del 23.02.07, Ord. n. 73 del 28.07.14, Ord. n. 110 del 24.10.14, Ord. n. 11 del 27.10.14, ord. n. 112 del 03.11.14 agli occupanti, nonché alla stessa Sig.ra Di Corrado Angela è stato ordinato di rilasciare le rispettive unità abitative in loro possesso, stante l’asserita loro illegittima occupazione abusiva.

- Con successivo **ricorso ex art. 702 bis c.p.c.** depositato innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese (Giudice unico Dott.ssa Cancelliere), il Comune di Misilmeri chiedeva agli asseriti occupanti abusivi dell’edificio in questione, e fra essi, anche alla Sig.ra Di Corrado Angela, il riconoscimento e la corresponsione di una somma a titolo di indennità di occupazione abusiva. **(Cfr. doc. 9)**

- Si costituiva in giudizio, la Sig.ra Di Corrado Angela, la quale eccepiva, fra l’ altro, anche il manifesto difetto di legittimazione attiva dell’Ente ad esigere le precitata indennità, in ragione della carenza di idoneo titolo di proprietà, come successivamente poi ribadito *-expressis verbis-* nelle **note conclusionali** di cui agli atti di causa del proc. r.g. 2525/14 del Tribunale Civile di Termini Imerese. **(Cfr. doc. 10)**

- La precitata causa civile è stata posta in decisione all’udienza del **29.06.15**, ed alla data di notifica del presente ricorso (seppur siano già decorsi mesi cinque!!!) l’odierna ricorrente rimane ancora in attesa del deposito della sentenza.

- Frattanto, l’amministrazione comunale aveva stabilito di subordinare lo sgombero delle ulteriori unità abitative, all’esito della procedura stragiudiziaria e del giudizio civile promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese, volto al recupero coattivo delle indennità d’occupazione. **(Leggasi infra l’impugnata Ordinanza n. 100**

del 28.08.15: “Atteso che si è stabilito di subordinare lo sgombero omissis”.....)

- Ciò nonostante, l'Ente comunale, ha comunque ritenuto di dover emettere l'impugnata Ordinanza n. 100 del 28.08.15 con ordine di rilascio e sgombero dei locali, pur consapevole delle censure e dei rilievi che erano stati mossi dalla Sig.ra Di Corrado Angela, all'esito dei quali la medesima P.A. aveva ragionevolmente e prudenzialmente condiviso di subordinare il rilascio alla previa definizione giudizio R.G. 2525/2014.
- In data **24.09.15** il Comune, per il tramite della Forza Pubblica e del personale dipendente incaricato, dava esecuzione all'impugnata Ordinanza, procedendo alle operazioni di sgombero coatto dei locali, in contraddittorio con la controparte assistita dal legale di fiducia.
- Nella circostanza venivano -per l'ennesima volta- evidenziate le criticità e la palese carenza di potere da parte dell'Ente al legittimo esercizio dell'azione di sgombero coatto per i motivi meglio *infra* espressi in sede di **“Verbale delle operazioni effettuate di verifica all'Ordinanza di sgombero n. 100 del 28.08.15”** al quale interamente si rinvia. (Cfr doc. 11)
- Tanto premesso, occorre evidenziare quanto segue

IN DIRITTO

I) VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. N. 47/85, ORA ART. 31 COMMA 3, 4 E 6 DEL D.P.R. N. 380/2001; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICA MOTIVAZIONE DELL'IMPUGNATA ORDINANZA DI RILASCIO.

- Ai sensi dell'art. 4 della legge 380/01 T.U. Edilizia. *“L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.*
- L'amministrazione, nel caso in esame, non ha mai adottato un provvedimento di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale mediante il quale venisse compiuta la richiesta attività di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, indi nella fattispecie *de qua* non v'è titolo (atto presupposto) per poter legittimamente ordinare il rilascio dei locali, e consentire un legittimo atto di immissione in possesso in favore della P.A.

- La P.A., nel corso di questi anni ha semplicemente emesso l'**ordine di demolizione** (Cfr. doc. 2) cui ha fatto seguito il successivo **verbale di inadempienza** redatto da Corpo di Polizia Municipale (Cfr. doc. 3), senza definire la procedura con la necessaria emissione del provvedimento di accertamento finalizzato all'acquisizione gratuita del bene al patrimonio dell'Ente (atto amministrativo mai adottato dal Comune di Misilmeri !!!), sicchè tutti gli atti successivamente compiuti dalla P.A. sono da qualificarsi illegittimi e produttivi di grave pregiudizio economico, poiché lesivi della proprietà privata, stante la carenza di titolo per l'immissione in possesso.
- La circostanza che il successivo **comma 6 della legge 380/01** prescriva che l'acquisizione gratuita -in caso di inottemperanza- si verifica di diritto a favore delle amministrazioni, va inteso nel senso che tale "automatismo legislativo" implica comunque l'adozione di un previo **atto di accertamento** (provvedimento) emesso da un organo amministrativo dotato del relativo potere a consacrare la definitiva acquisizione gratuita del bene al patrimonio dell'Ente, come richiesto ex art. 31 co. 4 della precitata legge .
- A tal riguardo, il **6 comma dell'art 31** testualmente recita: *"Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune"*
- Sul punto, costante giurisprudenza ha sempre affermato e chiarito che il suddetto **verbale di inadempienza**, se non seguito dalla determinazione del competente organo comunale di procedere all'acquisizione del bene al patrimonio pubblico, **non è idoneo a produrre effetti acquisitivi sul bene, né a legittimare la trascrizione dell'immobile a favore dell'ente locale**. Ed inoltre, in favore del suddetto pacifico orientamento giurisprudenziale, depone -peraltro- la circostanza secondo cui il verbale di verifica dello stato dei luoghi (*rectius*: verbale di inadempienza), essendo un atto meramente endo-procedimentale, non può neanche essere oggetto di autonoma impugnazione (il **ricorso proposto avverso il mero verbale è infatti ritenuto inammissibile proprio in ragione della sua inidoneità a produrre autonomamente effetti di portata lesiva per il destinatario**).
- Conseguente che, ex **art. 31 co. 4 DPR n. 380/01**, il titolo per l'immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei R.R.I.I. è costituito dall'atto di accertamento

dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolire, dovendosi però intendere **non il mero verbale di constatazione di inadempienza** (mero atto endo-procedimentale), bensì il **formale accertamento dell'Ente al cui organo è riconosciuta potestà provvedimentale.**

- Ai fini della positiva risoluzione delle censure evidenziate in seno al presente ricorso, senz'altro pertinente e puntuale appare quanto stabilito dal giudice amministrativo già con sentenza emessa dal **Tar Valle d'Aosta, Sez. I, n. 74/2012**, ove è stato precisato: *"Va premesso che ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001 il titolo per l'immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II. è costituito dall'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, ma per tale atto deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il suo carattere endo-procedimentale, ma solo il formale accertamento compiuto dall'organo dell'ente dotato della relativa potestà provvedimentale; infatti, il ricorso proposto contro il mero verbale è inammissibile, in quanto incentrato su atto avente valore endo-procedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate durante l'accesso ai luoghi, occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l'esito attraverso un formale atto di accertamento (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 11 ottobre 2011, n. 4645; sez. VII, 08 luglio 2011, n. 3647; sez. III, 01 febbraio 2011, n. 633). La portata lesiva è quindi ravvisabile soltanto nel cennato atto formale di accertamento ex art. 31 comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001, con cui l'autorità amministrativa comunale recepisca gli esiti del sopralluogo e FORMI, QUINDI, IL TITOLO RICOGNITIVO IDONEO ALL'ACQUISIZIONE GRATUITA DELL'IMMOBILE AL PROPRIO PATRIMONIO".*

- *Ad adiuvandum*, si richiama in questa sede costante e recentissima giurisprudenza addotta a sostegno delle sopra indicate argomentazioni, nonché a fondamento del sopracitato ricorso. (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. 3 - Sent. 31 marzo 2015, n. 1873, Tar Campania - Napoli, Sez. VI, n. 3043/14; Tar Campania – Salerno, Sez. I, n. 2126/14; Tar Campania – Napoli, Sez. II n. 5665/2011)

- Le superiori ed elementari considerazioni trovano sostegno anche in taluni principi enunciati in materia dal Giudice amministrativo, che diversamente opinando non avrebbero alcun fondamento logico-giuridico. Fra tutte si rinvia a **T.A.R. Liguria-Genova, Sez. 1 Sent. 11 febbraio 2014, n. 265** nella cui occasione il G.A. ha correttamente osservato: *"per costante giurisprudenza, il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale è autonomamente impugnabile per vizi propri (Cons. di St., V, 24.3.2011, n. 1793), anche quando la presupposta ingiunzione di demolizione sia divenuta - come nel caso di specie- inoppugnabile.*

- Ciò conferma, per quanto ivi rileva, l'ineludibile preventiva necessità di dover adottare un provvedimento acquisitivo, nella fattispecie mai assunto dalla P.A.

- Anche perché, potrebbe verificarsi l'ipotesi in cui l'atto di dichiarazione di immissione in possesso ed acquisizione al patrimonio comunale sia suscettibile di autonoma impugnazione, ove non fosse in alcun modo chiaro l'oggetto del bene acquisito.

- In ultima analisi, l'atto di dichiarazione per l'immissione in possesso ed acquisizione al patrimonio, rappresenta il presupposto per l'emissione di una valida e legittima ordinanza di rilascio; viceversa -come verificatosi nel caso in esame- l'assenza dell'atto presupposto, riteniamo possa positivamente condurre il Giudice ad una declaratoria di annullamento dell'ordinanza con cui è stato disposto il rilascio.

II) SULLA CONDANNA ALLE SPESE DI PROCEDURA

- Sulla scorta dei rilevi sopra formulati, riteniamo che il **comportamento e gli atti compiuti dalla P.A.** nel corso di questo ultimo ventennio (pregresse ordinanze di rilascio, ordinanza di rilascio n. 100 del 28.08.15 e successivo verbale di sgombero coatto dei locali del 24.09.15) appaiono tutte caratterizzate da elevato grado di colpa nell'esercizio del potere amministrativo adottato, oltreché di una assai grave imperizia ed imprudenza, prossima a sconfinare nell'abuso dell'attività amministrativa sino ad oggi compiuta.

- Discende, quale logico corollario, che in ipotesi di accoglimento del ricorso, riteniamo debba far seguito una rigorosa declaratoria di soccombenza anche in ordine alla liquidazione delle spese ed onorari di procedura, le quali dovranno essere poste secondo l'ordinario criterio della soccombenza a carico della P.A., non ricorrendo nella fattispecie alcuna eccezionale ipotesi di soccombenza reciproca, novità della questione trattata, o mutamento della giurisprudenza che possa giustificare un'ipotesi di compensazione delle spese di lite. Infatti, com'è noto, l'art. 91 c.p.c. sancisce che *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*. - Le dette spese legali dovranno essere liquidate, in osservanza ai valori ex. D.M. 55/14.

PER QUESTI MOTIVI

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR

- Nel merito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il sopraindicato provvedimento impugnato in epigrafe, e con ogni altra statuizione consequenziale.

- Con vittoria di spese del presente giudizio oltre aumento forf. del 15%, c.p.a. ed i.v.a.


(se dovuta) come per legge **da distrarsi ex. art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di non aver ricevuto alcunchè in acconto,** anche tenuto conto del comportamento processuale assunto dalla resistente considerato che -come indicato in narrativa- l'amministrazione comunale non ha fornito risposta alcuna alle censure previamente ricevute ed *ut supra* indicate.

SI DEPOSITA COME DA ALLEGATA DOCUMENTAZIONE:

Si dichiara ai fini del pagamento del C.U. che **in considerazione della materia il contributo unificato deve essere versato nella misura di € 650,00.** Si dichiara, inoltre, di voler ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo e-mail: **studiolegalefiorei@gmail.com** o pec **ignaziofiore@pecavvpa.it** - oppure al fax: **091.6195388**

Salvis juribus late

Palermo, 02 Novembre 2015

Avv. Ignazio Fiore




MANDATO AD LITEM

Procura, io sottoscritta Sig.ra **DI CORRADO ANGELA** (C.F. DCRNGL66A62F246O), nata a Misilmeri il 22.01.1966 ed ivi residente in Via P. Scozzari 22/a, nomino e costituisco mio difensore nella controversia contro il Comune di Misilmeri che viene promossa innanzi al T.A.R. Sicilia - Palermo, in ogni fase e grado, compresa la fase stragiudiziale, quella esecutiva e le eventuali opposizioni con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, incassare somme, chiamare in causa terzi e di farsi sostituire occorrendo, l'Avv. **IGNAZIO FIORE** (C.F. FRIGNZ79M13I533B) del Foro di Palermo ed eleggo domicilio presso il suo studio in Palermo, Via Sammartino n.° 6. Ai fini del compenso professionale viene concordato che verrà applicata la tabella dei parametri vigente al valore medio. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art 4, co.3 del d. lgs. N. 28/10 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del detto decreto. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs 196/03 e di avere prestato espressamente e liberamente il mio consenso al trattamento di tutti i miei dati personali per i fini connessi all'espletamento del mandato e per i fini consentiti dalla legge.

Sig.ra Di Corrado Angela
F.P. Di Corrado Angela NANA

Vera e autentica la superiore firma


Avv. Ignazio Fiore
Ignazio Fiore




RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2015, il giorno 02 del mese di novembre io sottoscritto Uff. Giud, operante presso il Distretto di Corte di Appello di Palermo, richiesto come in atti, ho notificato copia del suesteso ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia - Palermo

- Al **COMUNE DI MISILMERI** (C.F. 86000450824; P. IVA 02403880822), in persona del Sindaco, quale suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica in Misilmeri (PA), Piazza Comitato 1860, civico n. 26, (Cap. 90036) ciò ho eseguito mediante consegna di copia a mezzo del servizio postale:




Postaraccomandata **Posteitaliane**
AR € 7,70
Atti Giudiziali - 90038

43175 - 90138 PALERMO 33 (PA) 02.11.2015 12.52

AG

76634574792-6

Incoltare e scrivere pregare



COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico legale relativo alla difesa del Comune di Misilmeri avverso il ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia di Palermo dalla Sig.ra Di Corrado Angela per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 100 del 20 agosto 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

- Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

- L'Avv. Stefano Polizzotto, del foro di Termini Imerese (di seguito legale) nato a Pollina (PA) il 26/10/1969, con studio legale in Palermo, via Torquato Tasso n. 47, C.F.: PLZSFN69R26G797X, Partita Iva: 04593960828, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Termini Imerese.

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende costituirsi nel giudizio instaurato innanzi al TAR Palermo – Sicilia, al fine di resistere al ricorso proposto dalla sig.ra Di Corrado Angela per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 100 del 20 agosto 2015;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ex lege, si è provveduto alla nomina dell'Avvocato Stefano Polizzotto cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il Responsabile dell'Area 1 all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la difesa dell'Ente Locale nel giudizio al TAR Sicilia - Palermo relativo all'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 100 del 20 agosto 2015 proposto dalla Sig.ra Di Corrado Angela;

Art 2) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di €. 3.425,76 incluso IVA, C.P.A. e ritenuta d'acconto, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai

fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

Art. 3) L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talchè l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti. In ogni caso il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica giuridica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a pervenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio.

Art. 4) Il legale, ove occorra, ha facoltà di nominare il domiciliatario e di farsi sostituire in udienza, ma resta comunque, l'unico responsabile nei confronti dell'Ente. La designazione del domiciliatario comporta soltanto il pagamento del diritto previsto per questa voce nel tariffario.

Art. 5) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati dai riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alla pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 6) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art. 7) L'Avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

L'Avvocato incaricato dichiara, altresì:

- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in relazione all'incarico ricevuto;
- che da una prima analisi effettuata sui giudizi curati dal sottoscritto, non risulta la sussistenza di cause avviate contro il Comune di Misilmeri;
- che, qualora si rinvenissero cause avviate contro il Comune di Misilmeri, lo scrivente manifesta, sin da adesso, la disponibilità a rinunciare immediatamente al mandato conferito da terzi.

Art. 8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).

Art. 9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.

Art. 10) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.

Art. 11) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Art. 13) La determinazione del compenso, è regolata dall'art. 5, comma 2, lettere g), h), i), e j) del vigente regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali, per l'importo complessivo, concernente diritti, onorari e spese, pari ad € 3.425,76, compreso I.V.A., c.p.a. e ritenuta d'acconto, come per legge.

Le parti concordano che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g) del regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, in caso di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, il compenso previsto, calcolato ai minimi di cui al D.M. 140/2012, sarà ridotto almeno del 25%.

Art. 14) La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Stefano Polizzotto

Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)

Avv. STEFANO POLIZZOTTO
Via Torquato Tasso, 4
90144 PALERMO
Tel. 091 304188 - 6289864

- A1

Palermo, 12 novembre 2015

COMUNE DI MISILMERI	
★	13 NOV. 2015 ★
PROT. N. <u>32650</u>	CAT. _____
FASC. _____	RISP. _____

Spett.le
Comune di Misilmeri
Piazza Comitato 1860, n.26
90036 – Misilmeri (PA)

Egr.
Dott. Antonino Cutrona
Ufficio Affari Legali

Trasmessa a mezzo pec: affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it


OGGETTO: Riscontro alla nota prot. n. 31958 del 9 novembre 2015 del Comune di Misilmeri avente ad oggetto "Richiesta preventivo. Adempimenti D.Lgs. 165/01, art. 53 c. 14 e art. 15 c. 1 del D.Lgs. 33/2013".

In riscontro alla nota prot. n. 31958 del 9 novembre 2015 di cui in oggetto, con cui codesto Spett.le Comune ha proposto di individuare lo scrivente quale legale di fiducia, nel giudizio promosso innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo dalla sig.ra Angela Di Corrado ai fini dell'annullamento dell'Ordinanza sindacale n. 100 del 20 agosto 2015, si fornisce la seguente documentazione:

1. Preventivo di spesa redatto ai minimi di tariffa, ai sensi del D.M. 140/2012;
2. Dichiarazione della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, in relazione all'incarico ricevuto;
3. Dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;
4. Curriculum vitae.

Nel rimanere a Vostra disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Avv. Stefano Polizzotto



Studio Legale

AVV. STEFANO POLIZZOTTO

VIA TORQUATO TASSO, 4 - 90144 PALERMO
TEL. 091/304188 - 091/6269664

COD.FISC. PLZSFN69R26G797X - PART. I.V.A. 04593960828

Palermo, 12 novembre 2015

Spett.le
Comune di Misilmeri
Piazza Comitato 1860 n. 26
90036 Misilmeri (PA)

PREVENTIVO DI PARCELLA

relativo al giudizio instaurato dalla Sig.ra Corrado Angela promosso innanzi al T.A.R. Palermo per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 100 del 20 agosto 2015.

<u>Fase di studio</u>	€.	720,00	
<u>Fase introduttiva</u>	€.	360,00	
<u>Fase istruttoria e/o di trattazione</u>	€.	720,00	
<u>Fase decisoria</u>	€.	900,00	
	€.	2.700,00	
- per onorario	€	2.700,00	
- oltre contributo Cassa Previdenza Avvocati (4%)	"	108,00	
		Totale imponibile	2.808,00
- oltre I.V.A. 22% su imponibile	"	617,76	
Ipotesi di compenso liquidabile	€.	3.425,76	×
- a detrarre ritenuta acconto 20%	"	540,00	
		Totale netto	€ 2.885,76

Con riguardo.

Avv. Stefano Polizzotto

